PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE

Art. unico

Il vincolo alberghiero, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con la legge 26 novembre 1969, n. 833, e' ulteriormente prorogato di due anni. Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o adibiti all'esercizio di attivita' di natura commerciale od artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di attivita' di natura commerciale od artigianale
Estremi	Legge 11 dicembre 1971, n. 1115
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-vincolo-alberghiero-e-dei-contratti-di-locazione-di/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it